

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 142/2023

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** **PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE ANNO 2023 DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

Regolarmente convocata per oggi ventinove del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 11:00, modalità in videoconferenza mista ai sensi del Regolamento approvato con delibera di G.C n. 151 del 29.11.2022 - sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<b>MAGNAFICO FERNANDO</b>	<b>SINDACO – PRESIDENTE</b>
<b>MARROCCO SEVERINO</b>	<b>VICE SINDACO</b>
<b>MARROCCO EMILIA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>MARROCCO MARTA</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>PANNOZZO GIULIO</b>	<b>ASSESSORE</b>

Presente	Assente
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si specifica che è in videoconferenza l'assessore Marrocco Marta.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

Visto l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 74 del 28.06.2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 8, comma 2, del CCNL;

Visto l'art. 79, comma 2, lett. b), c) e comma 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
2. apposite risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del medesimo CCNL;
3. un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, in base alla propria capacità di bilancio, calcolato in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo, ad integrazione delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;

Visto altresì l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2, lett. b) e c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione di C.C. n. 06 del 23.02.2023;

Preso atto che il Comune di Lenola ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2022;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, a decorrere dall'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio);

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Rilevato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Visto l'art. 40, comma 3-quinques, 3° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 14.06.2014;

Visto il PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di G.C. n. 106 del 12.10.2023;

Visto il Piano degli obiettivi e della performance per il periodo 2023/2025, approvato con deliberazione G.C. n. 139 del 12.12.2023, nel quale sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Visto il DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.02.2023 e successive modifiche e integrazioni;

Visto la determinazione di servizio n. 50 del 18.12.2023 avente ad oggetto "Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023";

Visto la determinazione di servizio n. 51 del 28.12.2023 ad oggetto rettifica della determinazione n. 50/2023;

Visto il parere del revisore di cui al verbale n. 34 del 29.12.2023 acquisito al protocollo dell'ente n. 10597, espresso sulla rettifica della determinazione n. 50/2023 di costituzione del fondo per le risorse decentrate parte stabile anno 2023;

Visto il parere del revisore di cui al verbale n. 35 del 29.12.2023 acquisito al protocollo dell'ente n. 10598, espresso sulla ripartizione delle risorse decentrate del fondo anno 2023;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

**D E L I B E R A:**

1. Di prendere atto del contenuto dell'accordo per la ripartizione delle risorse anno 2023 e per progressioni economiche orizzontali per gli anni 2022, 2023 e 2024 della delegazione trattante del 28.12.2023
2. Di autorizzare i Responsabili delle Aree interessati a procedere ai conseguenti adempimenti previsti, ciascuno per le proprie competenze;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con successiva e separata votazione favorevole con voti espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.n° 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 35 Data 29.12.2023	<b>Parere sulla ripartizione delle risorse del fondo risorse decentrate 2023 e per progressioni economiche orizzontali.</b>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto dott. Antonio Di Giorgio , nominato Revisore unico dell'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2021

**Premesso:**

- 1) di aver ricevuto in data 28.12.2023 copia dell'Ipotesi di Contratto Integrativo Destinazione Fondo 2023, siglata in data 28.12.2023;
- 2) che con determinazione n.50 del 18.12.2023 si è proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate parte stabile ex art.79 CCNL Funzioni Locali 2019/2021 per l'anno 2023;
- 3) che il revisore ha espresso parere favorevole sullo schema di costituzione del Fondo con parere n. 33 del 22.12.2023 e poi con parere 34 del 28.12.2023 di presa d'atto dell'avvenuta correzione di un errore materiale, per il cui il fondo parte stabile è stato rideterminato nella misura di € 89.437,34 anziché di € 89.352,84;

**Visto** il disposto dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo il quale le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

**Visto** l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è*

*abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

**Visto** l'art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo;

**Vista** la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Lenola per il personale non dirigente anno 2023 che ammonta nel suo complesso a € 89.437,34;

**Preso atto** che l'Ente risulta aver rispettato:

- 1) il tetto di spesa del personale con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1 commi 557 – 557 quater e 562 della Legge 296/2006;
- 2) il pareggio di bilancio relativamente al consuntivo 2022;

**Verificato** che:

- 1) la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e della Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- 2) i fondi contrattuali per l'anno 2023 sono costituiti in conformità alla normativa vigente;
- 3) la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

**Rilevato:**

- 1) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- 2) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

3) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio 2023 e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

#### RACCOMANDA


- 1) di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001;
- 2) di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa. L'Ente deve, infatti, effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall'art. 67 comma 11 della Legge 06.08.2008 n. 133.
- 3) di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art.55 del D.Lgs n.150/2009 per non incorrere nel divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ai sensi del comma 7 dello stesso art.55 del D.Lgs n.150/2009;

#### CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D. Lg. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001) esprimendo parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'accordo relativo al contratto collettivo integrativo del personale dipendente anno 2023.

Lenola, 29.12.2023

L'Organo di Revisione



Letto e approvato

**IL SINDACO**


F.to FERNANDO MAGNAFICO

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to DOTT.SSA CLAUDIA GRECO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29 Dicembre 2023



Firmato digitalmente da

**IL SEGRETARIO CAPO**  
**CLAUDIA GRECO**

CN = CLAUDIA GRECO  
C = IT

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29 Dicembre 2023

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to DOTT.SSA CLAUDIA GRECO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 1100 dal 29 DIC. 2023

Lì

29 DIC. 2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

f.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 29 Dicembre 2023

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to DOTT.SSA CLAUDIA GRECO

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 Dicembre 2023

**IL RESPONSABILE**

F.to FERNANDO MAGNAFICO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29 Dicembre 2023

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO